

STATUTO

**UNA MANO PER TE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RUFFANO LE VIA ITALIA 41

Numero REA: LE - 223449

Codice fiscale: 03455150759

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, OGGETTO, SCOPO

Art. 1. Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "UNA MANO PER TE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" .

Art. 2. Sede

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Ruffano in provincia di Lecce.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Art. 3. Durata

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4. Scopo sociale

La società cooperativa non ha finalità speculative e opera nel rispetto delle clausole di mutualità previste dalla legge. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lettera A) dell'articolo 1 comma 1, della legge n. 381/1991, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale.

La società cooperativa tramite la gestione in forma associata dell'azienda, opera per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La società cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale (ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/1992)

La società cooperativa al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, aderire ad una delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 5. Oggetto

La società cooperativa è una cooperativa sociale di lavoro diretta allo svolgimento delle attività quali:

1. organizzare, amministrare e gestire i servizi socio - sanitari ed educativi, effettuati con i soci stipendiati e con soci volontari, a servizio di terzi o di soci fruitori, in rapporto al territorio ed ai comprensori, in collaborazione o in convenzione con gli Enti Pubblici e Privati,

Comunitari, Extra - Comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali;

2. promuovere, organizzare e gestire, tutte quelle attività socio culturali, promozionali ed assistenziali ritenute utili ed opportune in ordine al raggiungimento degli scopi prefissati, come centri aperti, residenze sanitarie, per anziani ed altro;

3. di predisporre l'attuazione di adeguati servizi socio culturali ed assistenziali di tutti coloro che in qualunque modo sono interessati ai problemi della sofferenza umana, sia per aiuto completo e concreto ai malati, agli psiconeuropatici, ai carcerati, ai disadattati ed a quanti vivono accanto a loro;

4. promuovere tramite i propri soci, servizi sociali creando e gestendo le strutture necessarie, da condurre in forma autogestita, come asili nido, scuole materne, consultorio familiare, centri sociali di riposo e di svago, al fine di alleviare le sofferenze fisiche psichiche e morali;

5. assistenza sanitaria;

6. beneficenza;

7. istruzione

8. formazione;

9. sport dilettantistico;

10. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963 N. 1409;

11. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e per i quali di cui all'articolo 7 del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22;

12. promozione della cultura e dell'arte;

13. tutela dei diritti civili.

Tali attività saranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2514 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La società cooperativa non potrà svolgere diverse attività da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La Società Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a

responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi

sociali della cooperativa;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 - septies c.c.; dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale

Inoltre la società cooperativa potrà avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, stabilite per le società che creino nuove produttive nel Mezzogiorno d'Italia previste dalla legislazione vigente e da quella a venire.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle delibere del CICR.

Art. 6. Requisiti mutualistici

La società cooperativa "**PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4. L'Organo Amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo

scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 7. Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8. Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25,00 euro.

Per i soci il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II co. del c.c.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'organo amministrativo. Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci sovventori, come meglio specificato al successivo art 13. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Art. 9. Il patrimonio della società. Strumenti di finanziamento

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte e delle azioni di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

TITOLO III

SOCI

Art. 10. Soci

Il numero dei soci è illimitato, non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Non possono essere soci i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre dell'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa, partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale ed assicurativo.

Art. 11. Ammissione dei soci

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere:

§ la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale del richiedente;

§ la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 10;

§ l'indicazione della effettiva attività di lavoro o della disponibilità allo svolgimento delle attività sociali;

§ la indicazione della quota che intende sottoscrivere;

§ la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria di soci;

§ la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui all'art. 10 e la inesistenza delle cause di incompati-

bilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 16.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. Nella propria relazione annuale, l'organo di amministrazione deve relazionare all'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

L'organo di amministrazione ha facoltà di richiedere altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide, l'organo di amministrazione in caso di rigetto è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

Art. 12. Le categorie dei soci

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione.

Le tipologie dei soci sono:

- \$ lavoratori,
- \$ volontari,
- \$ sovventori,
- \$ speciali.

Art. 13 Soci lavoratori

Appartengono a tale categoria i soci che dalla partecipazione alla cooperativa ricevono un'utilità economica correlata alla prestazione che forniscono.

Essi possono essere ulteriormente distinti in soci ordinari e soci svantaggiati. I primi apportano la loro attività lavorativa a fronte di retribuzione, in quanto iscritti a libro paga e regolarmente inquadrati ai fini previdenziali. I secondi devono appartenere ad una di quelle categorie di svantaggiati tassativamente determinate dall'art. 4 della legge n. 381/1991.

La valutazione circa la compatibilità dello stato soggettivo della persona svantaggiata con la posizione di socio spetta all'organo amministrativo, che potrà disattendere l'obbligo ad associare posto dall'art. 4. comma 2, quando condizioni oggettive o soggettive lo rendano impraticabile.

Art. 14. Soci volontari

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà per cui è fatto divieto alla società cooperativa remunerare sotto qualsiasi forma l'attività da essi

prestata.

Art. 15. Soci sovventori

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 16. Categorie speciali di soci

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

Art.17. Finanziamenti dei soci e dei terzi

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.2526 c. c.

La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art. 2526, ultimo comma del codice civile.

Art. 18. Doveri dei soci

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato della eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

Art.19. Trasferibilità della quota

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo di amministrazione, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto titolo per essere ammesso come socio. L'ammissione del nuovo socio è al-

trarsi condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolite del suo dante causa.

Art.20. Perdita della qualità di socio

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21. Recesso

Il socio che intenda recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura dell'Organo amministrativo, al quale spetta di accertare se essa sia fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

Il socio potrà recedere ai sensi dell'art. 2437, con un preavviso di 180 giorni.

Art. 22. Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede sempreché ricorrano i requisiti per l'ammissione in cooperativa. In tale caso potrà subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del medesimo, dovrà darne comunicazione all'Organo di Amministrazione della cooperativa, il quale delibererà ai sensi dell'art. 2528 c.c.

In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 23. Esclusione dei soci.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'Organo amministrativo, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre sei mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società;
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o deliberazioni legalmente prese dagli organi so-

ciali competenti;

7. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione dell'organo amministrativo, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, previo tentativo di conciliazione, come previsto ai sensi del successivo art. 45.

Art. 24. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche la immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 25. Liquidazione della quota di capitale sociale

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale.

Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, compenseranno, fino a concorrenza dell'importo minore, con il suo credito per il rimborso delle quote socia-

li.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5. In ogni caso, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 26. Gli organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Amministratore unico
- il Presidente; i Vice-Presidenti

Art. 27. Assemblea dei soci

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio, ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;
- c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o nel caso di consiglio di amministrazione dal Presidente; in caso di impedimento del Presidente, il più anziano dei Vice Presidenti; in caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea designa a presiederla il rappresentante di un socio.

Art. 28. L'Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

§ approva il bilancio;

§ nomina l'amministratore unico, il Presidente ed i Vice-Presidenti, fissando di volta in volta il numero di questi ultimi fino ad un massimo di tre,

§ nomina gli amministratori, fissandone di volta in volta il numero;

§ nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;

§ nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;

§ delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte dell'organo amministrativo;

§ delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dall'organo amministrativo;

§ delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

§ approva i regolamenti previsti dal presente Statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, quando particolari esigenze lo richiedano. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte l'organo amministrativo lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, della Cooperativa.

L'assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, do-

vendendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le modalità operative previste nello specifico regolamento. L'avviso di convocazione in tal caso deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni esposte per esteso.

E' pertanto necessario che: sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.29. L'Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.30. Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'Assemblea straordinaria:

- in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati in assemblea;
- in seconda convocazione è regolarmente costituita quando è presente almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevoli dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla quota posseduta.

Art. 31. Assemblea separate delle categorie di soci

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà

indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

Art.32. Assemblea speciali dei possessori di strumenti finanziari

Se la società cooperativa ha emesso strumenti finanziari senza diritto di voto, l'assemblea speciale di ogni categoria è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o ne faccia richiesta non meno di un terzo dei possessori di detti strumenti.

L'assemblea speciale di ogni categoria di possessori di strumenti finanziari può deliberare, oltre che su tutti gli oggetti di comune interesse:

- sulla nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ogni categoria e su eventuali azioni di responsabilità verso gli stessi;
- su eventuali controversie sorte con la cooperativa emittente e possibili conseguenti rinunce o transazioni;
- sulla costituzione del fondo spese necessario per tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari e per la redazione del documento sintetizzante il suo utilizzo;
- per l'approvazione di eventuali delibere dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i possessori di strumenti finanziari;
- sull'esercizio di eventuali diritti di partecipazione o patrimoniali, concessi alla categoria al momento della emissione degli strumenti finanziari.

Art. 33. Consiglio di Amministrazione: composizione

La società potrà essere amministrata, alternativamente a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, da un amministratore unico oppure da più persone e precisamente da un minimo di tre ad un massimo di **cinque**, secondo il numero determinato dai soci medesimi al momento della nomina. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori e non cooperatori. Gli amministratori sono nominati con decisione dei soci; restano in carica per tre esercizi ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di più amministratori, se per qualsiasi causa **vengono a cessare almeno la MAGGIORANZA degli amministratori**, si intendono decaduti tutti gli amministratori; gli altri amministratori devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione.

All'amministratore unico, che può essere scelto tra i soci cooperatori e non soci cooperatori, compete altresì ogni più

ampio potere per la gestione ordinaria della società, come definito al successivo art. 35, dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è dispensato dal prestare cauzione.

Art. 34. Consiglio di Amministrazione/amministratore unico. I poteri

Il Consiglio di Amministrazione/amministratore unico ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo il Consigliere Delegato, fissandone i poteri;
- nomina il Direttore Generale della Società;
- nomina i membri dei Comitati Esecutivo.

Art. 35. Consiglio di Amministrazione. Delega dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 36. Consiglio di Amministrazione. Adunanze

Il Consiglio è convocato dal Presidente, da un Vice Presidente, dal Consigliere Delegato, presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telegramma o telefax, o raccomandata a mano, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza; a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione. È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

Art. 37. Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in for-

ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 38. Il Presidente. Rappresentanza della società

In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

All'Amministratore unico spettano la firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 39. Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2543 c.c. .

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I Sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti.

TITOLO V

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

Art. 40. II bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si aprono il giorno primo gennaio e si chiudono il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro

centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione

degli utili come segue:

1. il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori;

2. una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 ;

3. del residuo una quota per la rivalutazione delle quote del capitale sociale;;

4. del residuo una quota a dividendi ai soci, nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art.2514 c.c.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art.2514c.c..

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art.41. I ristorni

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

- \$ liquidazione diretta immediata o rateizzata
- \$ aumento gratuito di capitale sociale
- \$ offerta di obbligazioni di nuova emissione
- \$ offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.42. Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonchè per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 1 l, 5° comma .

TITOLO VII FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43. Clausola di conciliazione

A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 44. Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmato: Laura De Vitis; Andrea Tavassi Notaio.